



COMUNE DI GALLIPOLI

Settore Sviluppo del Territorio – Urbanistica – Ambiente – Edilizia ed Innovazione

Sezione Ambiente – Protezione Civile – Parco Naturale

Protocollo e data al lato

Spett.li

Soc. Torre Pizzo Srl
Via Corsica n. 97
73057 TAVIANO (LE)

c/o Ing. Lorenzo Daniele Di Fabrizio
PEC: lorenzodaniele.difabrizio@ingpec.eu

al Responsabile P.O.
Dott.ssa Paola Vitali
dell'Ufficio Demanio e Patrimonio
SEDE

E p.c.

alla Dirigente della Sezione S.U.E.
Ing. Luisella GUERRIERI
SEDE

Oggetto: *Parere Screening di VInCA - Procedura Valutazione Incidenza Ambientale relativa all' "Intervento relativo alla Preparazione e sistemazione delle spiagge di cui al punto ii dell'art. 3 delle Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge-versione-Marzo2020" Concessione demaniale marittima n. 36/2009 – Concessionario Soc. Torre Pizzo Srl – Lido Pizzo - Località Pizzo D.P.R. 357/1997 e succ.mod., D.G.R. 304/2006, Del. G.R. 24 luglio 2018 n. 1362.*
Richiedente: *Soc. TORRE PIZZO S.r.l.*
Autorità procedente: *Comune di Gallipoli*

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VInCA

- con incarico conferito con Determinazione n.199 del 28/01/2020;

Premesso che:

- con nota prot. in entrata n. 0018595 del 21.04.2020, il Sig. Sandro Portaccio, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Torre Pizzo Srl, titolare della concessione demaniale marittima richiamata in oggetto, ha fatto pervenire copia della comunicazione inoltrata al Prefetto di Lecce, ai sensi dell'ex art. 2, comma 12, D.P.C.M. del 10.04.2020 e dell' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 207 del 15.04.2020, con cui ha comunicato "che a far data dal 20.04.2020 procederà all'accesso presso il proprio stabilimento balneare, unitamente al personale dipendente e/o terzi, al fine di svolgere attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione nonché attività di pulizia e sanificazione sia del manufatto balneare sia dell'arenile in concessione";
- con nota Prot. n. 0019838 del 29/04/2020 l'Ufficio Demanio del Comune di Gallipoli richiedeva al proponente "di voler predisporre e presentare al protocollo di questo Comune il format proponente per lo screening di incidenza, conforme all'Allegato A della deliberazione regionale n. 1362 del 2018, pubblicata sul BURP 114 del 31.08.2018 entro il giorno 08 maggio 2020";

- con nota acquisita da quest'Ufficio al Prot. in entrata n. 20670 del 07.05.2020, la Soc. Torre Pizzo S.r.l. chiedeva il Parere di VInCA per l'intervento di "*RIPRISTINO DEGLI ARENILI - Opzione 2: Movimentazione dei sedimenti su spiaggia emersa e sommersa*", intervento sostanzialmente differente dalla *attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione nonché attività di pulizia e sanificazione sia del manufatto balneare sia dell'arenile in concessione* originariamente richiesto
 - Format proponente –per l'Ente Provincia- (All.A alla D.G.R. 1362/2018);
 - Tav.01_RelazionePPIA;
 - All.001_Localizzazione;
 - All.002_Compatibilità al PPTR;
 - Tav.02_Relazione Tecnica di accompagnamento;
 - Tav.03_Piano di monitoraggio;
 - Allegato A_1_Inquadramento su CTR;
 - Allegato A_1_1_Inquadramento su ortofoto;
 - Allegato A_2_1_Rilievo costa utile;
 - Allegato A_2_2_Rilievo batimetrica;
 - Allegato A_2_3_Documentazione fotografica;
 - Allegato A_2_4_Limiti UF;
 - Allegato A_3_calcolo Superfici;
 - Allegato A_4_Tipologia di intervento;
 - Allegato A_5_Stato di progetto;

- Con nota Prot. n. 22427 del 20.05.2020 il richiedente per tramite il tecnico progettista, trasmetteva la seguente documentazione integrativa specificando che l'intervento di cui trattasi è relativo al punto *ii* dell'art. 3 delle Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge - versione - Marzo2020, ovvero *Preparazione e sistemazione delle spiagge*:
 - Allegato A_1_Inquadramento su CTR;
 - Allegato A_1_1_Inquadramento su ortofoto;
 - Allegato A_2_1_Rilievo costa georef.;
 - Allegato A_2_1_Rilievo costa;
 - Allegato A_2_3_Documentazione fotografica;
 - Allegato A_2_4_Limiti UF;
 - Allegato A_5_Stato di progetto;
 - Allegato 001_Localizzazione;
 - Allegato 002_Compatibilità al PPTR;
 - Allegato A_3_Interventi;
 - Allegato A_4_Pulizia;
 - Tavola 01_Relazione sintetica.

- Con successiva nota, pervenuta al protocollo generale del comunale con Prot. n. 22953 del 22.05.2020 il tecnico progettista chiedeva la completa sostituzione degli elaborati prodotti con la precedente nota, annullandoli dunque, e faceva contestualmente pervenire i seguenti elaborati definitivi corretti:
 - Allegato 001_Localizzazione;
 - Allegato 002_Compatibilità al PPTR
 - Allegato 003_documentazione fotografica;
 - Tavola 01_Relazione sintetica
 - Tavola 02_rilievo;
 - Tavola 03_rilievo costa;
 - Tavola 04_docum fotografica;

Vista

- la documentazione allegata all'istanza e prodotta a seguito di integrazioni, in particolar modo gli elaborati sostitutivi definitivi prodotti con Prot. n. 22953 del 22.05.2020;
- le Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge - versione - Marzo2020, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 55/2020, che al punto *ii* dell'art. 3 specifica:

“Preparazione e sistemazione delle spiagge. La preparazione e sistemazione delle spiagge consiste esclusivamente nel livellamento delle superfici di spiaggia emersa (vedi art. 2, punto 8) e può essere attuata laddove si renda necessaria per la regolare fruizione degli arenili durante la stagione balneare. Tale attività, a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari, deve essere effettuata previa comunicazione al Comune costiero competente e nel rispetto delle indicazioni di cui alla successiva PARTE V. L’Ente territoriale competente, ove necessario, nell’esercizio delle funzioni demaniali a ad esso delegate ai sensi della L.R. 17/2015, esegue le medesime operazioni sulle spiagge libere. Queste attività, non prevedendo l’immersione deliberata in mare di sedimenti, esulano dalle disposizioni di cui all’art. 109 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.”;

Considerato che:

- l’istanza, come specificato più volte dal richiedente e dal tecnico progettista anche tramite incontri con gli Uffici preposti, prevede la *Preparazione e sistemazione delle spiagge di cui al punto ii dell’art. 3 delle Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge-versione-Marzo2020* al fine di effettuare la periodica manutenzione e preparazione annuale in vista della stagione estiva;

- si tratta di intervento urgente da ultimarsi entro il 31 maggio 2020;

- le coordinate geografiche UTM WGS84 zona 33N dell’area interessata che sono:
756655.5 E 4431597.1 N;

- Che l’area di intervento ricade interamente in area a Parco Naturale (Isola di S. Andrea e Litorale Punta Pizzo) e in area interessata da Pericolosità Geomorfologica PG1 i cui pareri sono stati acquisiti rispettivamente con nota Prot. n. 0022980 del 22.05.2020 (sentito Ente Parco favorevole con condizioni) e nota del 14.05.2020 (sentito relativo al PAI) che riporta parere favorevole alle seguenti condizioni:

“tutte le attività che compongono l’intervento in oggetto dovranno garantire la sicurezza del sito, non dovranno determinare condizioni di instabilità, né modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell’area e nella zona potenzialmente interessata”;

- Dell’art. 15 delle Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge - versione - Marzo2020 che prevede *“I concessionari degli stabilimenti balneari, in forma singola o associata, almeno 30 giorni prima dell’intervento manutentivo secondo le modalità di cui al precedente articolo, comunicano al Comune e all’Autorità Marittima territorialmente competente le caratteristiche salienti delle operazioni, mezzi da impiegare, data di inizio lavori e tempi di realizzazione, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente articolo. Ed inoltre “Qualora l’ambito di intervento ricada, anche parzialmente, all’interno dei siti Rete Natura 2000, il soggetto proponente dovrà produrre apposita documentazione attestante il possesso del parere di VINCA relativo all’esercizio delle attività in concessione ovvero trasmettere specifica istanza alla Provincia ovvero alla Città Metropolitana di Bari ovvero alla Regione, nel caso in cui ricorrano i presupposti dell’art. 52 della L.R. 67/2017, per il rilascio del parere di VINCA, dandone contestuale evidenza al Comune territorialmente competente. Si rimanda alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 e ss.mm.ii. per gli aspetti procedurali. Qualora l’ambito di intervento ricada in Aree protette è necessario acquisire autorizzazione/nulla osta dell’Ente gestore dell’Area Protetta”;*

- Le caratteristiche del sito e dell’habitat interessati dall’intervento:

L’area di intervento ricade totalmente all’interno dell’area SIC/ZPS denominata “Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea” cod. IT9150015 ed è interessata, altresì, dalla presenza delle seguenti Componenti Ambientali e paesaggistiche, quest’ultime tutelate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale Puglia approvato con D.R. n.176 del 16 febbraio 2015 e successivi aggiornamenti:

COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE:

- *UCP_Cordoni dunari*

COMPONENTI IDROLOGICHE:

- BP_142_A_300m
- UCP_Vincolo idrogeologico

COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI:

- UCP_Area di rispetto dei boschi
- BP_Boschi

COMPONENTI AREE PROTETTE E SITI NATURALISTICI:

- UCP_Siti di rilevanza naturalistica: nello specifico l'intervento ricade nell'area SIC/ZPS denominata "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea cod. IT9150015
- BP_142_F_Parchi
- UCP_Area di rispetto dei Parchi_100m

COMPONENTI CULTURALI:

- BP_136:
 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (Galassino)_Costa Jonica da Otranto. Istituito ai sensi della L.1497, cod. PAE0135, COD Sitap 160109 pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06.02.1986;
 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (Galassino)_della zona costiera e di parte del territorio comunale di Gallipoli. Istituito ai sensi della L.1497, cod. PAE0054, COD Sitap 160091 pubblicato sulla G.U. n. 195 del 17.07.1982;
- BP_142_H_Usi civici

COMPONENTI PERCETTIVE:

- UCP_Strade Panoramiche

Per quanto attiene alla DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE, gli elementi interessati e riportati nel R.R. n.6 del 10.05.2016 così come modificato e integrato dal R.R. n.12 del 10.05.2017:

- DUNE MARITTIME DELLE COSTE ATLANTICHE, DEL MARE DEL NORD E DEL BALTICO
2110 Dune mobili embrionali;
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche);

- DUNE MARITTIME DELLE COSTE MEDITERRANEE
2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*;
2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua;
2250* Dune costiere con ginepri (*Juniperus* spp.);
2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*;

- FORMAZIONI ERBOSE SECCHIE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLIETI
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero- Bra hypodietea*

Per quanto attiene alla specie flora DIRETTIVA 92/43/CEE all. II sono presenti nell'area interessata e riportata nel R.R. n.6 del 10.05.2016 così come modificato e integrato dal R.R. n.12 del 10.05.2017:

- PIANTE VASCOLARI TERRESTRI E DELLE ACQUE INTERNE
1883 *Stipa austroitalica*

Per quanto riguarda le specie di fauna presenti e trattate nella DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II e riportati nel R.R. n.6 del 10.05.2016 così come modificato e integrato dal R.R. n.12 del 10.05.2017 nell'area si trovano:

RETTILI E ANFIBI

- ANFIBI (ANURI):
 - 1193 *Urolitha appenninica* (*Bombina variegata* -*pachypus*-);
 - 1207 *Rana esculenta*/di *Lessona* (*Rana esculenta*/*Rana lessonae*);
- ANFIBI (CAUDATI):

1168 *Tritone italiano (Triturus -Lissotriton- italicus)*;

- RETTILI (SQUAMATI):
 - 1228 *Geco di Kotschy (Cytropodionkotschy)*;
 - 1250 *Lucertola campestre (Podarcis sicula)*;
 - 1263 *Ramarro (Lacertaviridis -bilineata-)*;
 - 1279 *Cervone (Elaphequatuorlineata)*;
 - 1284 *Biacco (Coluber - Hierophis - viridiflavus)*;
 - 1293 *Colubro leopardino (Elaphe -Zamenis- situla)*;
- RETTILI (TESTUGGINI TERRESTRI):
 - 1220 *Testuggine palustre europea (Emysorbicularis)*;

UCCELLI

- UCCELLI (SPECIE DI ZONE UMIDE SALMASTRE, DOSSI, DISTESE FANGOSE, LITORALI SABBIOSI):
 - A131 *Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus)*;
 - A132 *Avocetta (Recurvirostra avosetta)*;
 - A178 *Gabbiano corallino (Larus melanocephalus)*;
 - A189 *Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica)*;
 - A191 *Beccapesci (Sterna sandvicensis)*;
 - A195 *Fratichello (Sternula albifrons)*;
- UCCELLI (SPECIE DI ZONE UMIDE D'ACQUA DOLCE E CANNETI)
 - A022 *Tarabusino (Ixobrychus minutus)*
 - A023 *Nitticora Nycticorax nycticorax*
 - A024 *Sgarza ciuffetto Ardeolaralloides*
 - A026 *Garzetta Egretta garzetta*
 - A032 *Mignattaio Plegadis falcinellus*
 - A060 *Moretta tabaccata Aythya nyroca*
 - A081 *Falco di palude Circus aeruginosus*
 - A229 *Martin pescatore Alcedo atthis*
 - A293 *Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon*;
- UCCELLI (SPECIE DI GARZAIA SU ALBERI):
 - A023 *Nitticora (Nycticorax nycticorax)*;
 - A024 *Sgarza ciuffetto (Ardeolaralloides)*;
 - A026 *Garzetta Egretta garzetta*;
 - A032 *Mignattaio (Plegadis falcinellus)*;
- UCCELLI (SPECIE DI AMBIENTI STEPPICI):
 - A095 *Grillaio (Falco naumanni)*;

MAMMIFERI

- MAMMIFERI (CHIROTTERI):
 - 1304 *Rinolofa maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)*;
 - 1309 *Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus)*;
 - 2016 *Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli)*;

Per quanto attiene la presenza di Habitat, Specie Animali e Specie Vegetali prioritari presenti nel sito specifico, ai sensi dell'Allegato I della D.G.R. n. 2442 del 21.12.2018, insistono nell'area interessata:

HABITAT:

- MED 2250 *Dune costiere con Juniperus spp.*
- MED 2270 *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*
- MED 2240 *Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua*
- MED 2230 *Dune con prati dei Malcolmietalia*

SPECIE ANIMALI:

- UCCELLI (SPECIE DI ZONE UMIDE SALMASTRE, DOSSI, DISTESE FANGOSE, LITORALI SABBIOSI):
A132.B *Avocetta (Recurvivostraovosetta)*;
A138.B *Fratino (Charadriusalexandrinus)*;
A140.W *Piviere dorato (Pluvialisapricaria)*;
- UCCELLI (SPECIE DI ZONE UMIDE D'ACQUA DOLCE E CANNETI)
A026.W *Garzetta Egretta garzetta*
A081.B *Falco di palude Circus aeruginosus*
- UCCELLI (SPECIE DI GARZAIA SU ALBERI):
A026.W *Garzetta Egretta garzetta*;
- UCCELLI (SPECIE DI AMBIENTI STEPPICI):
A243.B *Calandrella (Calandrella brachydactyla)*;
- RETTILI (TARTARUGHE MARINE):
MED1124 (1224 R.R. 6/2016) *Tartaruga Caretta (Caretta Caretta)*;
- RETTILI (TESTUGGINI TERRESTRI):
MED1220 *Testuggine palustre europea (Emysorbicularis)*;
- RETTILI (SQUAMATI):
MED1250 *Lucertola campestre (Podarcis sicula)*;
MED1263 *Ramarro (LacertaVirdidis)*;
MED1279 *Cervone (Elaphequatuorlineata)*;
MED5670 (1284 R.R.6/2016)*Biacco (Hierophisviridiflavus)*;
- MAMMIFERI (CHIROTTERI):
MED1304 *Rinolofa maggiore (Rhinolophusferrumequinum)*;
MED1309 *Pipistrello nano (Pipistrelluspipistrellus)*;
MED2016 *Pipistrello albolimbato (Pipistrelluskuhili)*;
MED2624 *Capodoglio (Physetermacrocephalus)* -in ambiente marino-;
- ANIFIBI (CAUDATI):
MED6956 (1168 R.R. 6/2016)*Tritone italiano (Lissotritonitalicus)*;
- SPECIENON CENSITE NEI R.R. 6/2016 e R.R. 12/2017

UCCELLI

A002.W *GraviaArctica*;
A052.W *Anas Crecca*;
A059.W *Aythya ferina*;
A176.W *Larusmelancephalus*;
A179.W *Larusridibundus*;
A181.B.W *Larusaudouinii*;
A276.B *Saxicola torquata*;
A356.B *Passer montanus*;
A459.W *Laruscachinnans*;
A604.B.W *Larusmichahellis*;
A621.B *Passeritaliae*;
A768.W *Numeniusarquataarquata*;
A855.W *Mareca Penelope*;
A862.W *Hydrocoloeusminutus*;
A863.B *Thalasseussandvicensis*;

ANFIBI:

1210 *Pelophylaxkl. Esculentus*;
MED2361 *Bufo bufo*;
MED6962 *Bufo viridis Complex*

SPECIE VEGETALI

Nessuna

Tenuto presente che è stato effettuato il Versamento per diritti di segreteria pari a € 60,00 (Del. G.C. n.90 del 24.04.2020);

Vista la L.R. 11/2001 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 357/1997 e succ.mod.;

Visto il D.G.R. 304/2006 e s. m. i.;

Visto il R.R. n. 28 del 22.12.2008;

Visto l'art.57 della L. n. 221/2015;

Visti il Regolamento Regionale n.6 del 10.05.2016e il Regolamento Regionale n.12 del 10.05.2017 *Modifiche e integrazioni al R.R. n.6/2016*;

Visto il D.G.R. n.646 del 02.05.2017;

Visto l'Allegato 1 bis: Obiettivi di conservazione per i siti della rete Natura 2000 della Regione Puglia;

Vista la Del. G.R. 24 luglio 2018 n. 1362;

Vista la Del. G.R. del 21.12.2018 n. 2442;

Viste le Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge-versione-Marzo2020;

COMUNICA

con il presente provvedimento,

1) che, ai sensi del punto 1.2 della Parte Seconda dell'*Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n.120/2003* allegato alla Del. G.R. 24 luglio 2018 n. 1362 - **a seguito di verifica effettuata - lo screening è stato svolto e l'intervento/attività non determina incidenza significativa e non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione;**

2) che sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata ai sensi della Del. G.R. 24 luglio 2018 n. 1362, **non si ritiene necessario sottoporre l'intervento in progetto al livello II di Valutazione** (Valutazione Appropriata della Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE), e che lo stesso intervento non incide in maniera determinante sulle componenti naturalistiche e ambientali presenti;

3) per quanto innanzi, **di esprimere parere favorevole** relativo alla realizzazione dell'intervento nelle aree espressamente indicate come *aree in concessione* nell'elaborato denominato Tavola 02_Rilievo (internamente denominata Tavola 12_Inquadramento) prodotto con Prot. n. 22953 del 22.05.2020;

4) che il presente parere presuppone - come "*condizioni d'obbligo*" - il rispetto delle misure di conservazione di cui al Regolamento Regionale n. 6 del 10.05.2016, al Regolamento Regionale n. 12 del 10.05.2017 relative agli Habitat prioritari, Specie animali e Specie vegetali presenti nell'area interessata ed individuati nella zonizzazione di cui all'All. I alla D.G.R. n.2442 del 21.12.2018 ed in particolare le procedure di mitigazione e conservazione relative alla fase di pulizia e manutenzione dell'area di cui al punto ii dell'art. 3 delle Linee Guida regionali per la manutenzione stagionale delle spiagge-versione-Marzo2020, approvate con DGR n.55/2020 e riportate nella relazione di progetto a quest'Ufficio con Prot. in entrata n. 22953 del 22.05.2020 a cura del proponente ed a firma di tecnico abilitato e le seguenti

previste dall'art. 14 delle Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge-versione-Marzo2020, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 55/2020 ovvero:

- *volume massimo movimentato non superiore a 20 m³/m;*
- *il livellamento dei sedimenti dovrà coinvolgere esclusivamente la spiaggia emersa;*
- *l'attività dovrà svolgersi mantenendo una distanza di almeno 5 metri dal piede dell'apparato dunale, sia per il prelievo dei sedimenti sia per l'area di manovra dei mezzi meccanici utilizzati, e comunque non dovrà comportare cedimenti dell'apparato dunale;*
- *il materiale dovrà essere ridistribuito previa rimozione dei rifiuti eventualmente presenti, le cui modalità di smaltimento sono definite dall'ambito di raccolta ottimale (ARO) territorialmente competente o da altro ente di governo per la gestione dei rifiuti;*
- *il livellamento dovrà avvenire nella massima misura possibile attraverso interventi "perpendicolari", con redistribuzione dei sedimenti effettuata esclusivamente su spiaggia emersa. In ogni caso le operazioni non dovranno produrre un avanzamento della linea di riva attuale tramite l'immersione in mare dei sedimenti di spiaggia;*
- *al fine di non pregiudicare la nidificazione della Tartaruga Comune (Caretta caretta), nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova, evitando in ogni caso la movimentazione di sedimenti in prossimità dei nidi;*
- *al fine di non pregiudicare la nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus), nel periodo dal 15 febbraio al 31 maggio gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi;*
- *per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate eventualmente presenti sull'arenile dovranno essere utilizzate, in via prioritaria, le Opzioni 0, 1, 2 e 3 di cui alle "Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" regionali approvate con Atto Dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio n. 229/2015 e ss.mm.ii..*
- *Per tali attività è consentito utilizzare esclusivamente mezzi meccanici su gomma"*

nonché le seguenti prescritte da questo Ufficio:

1. *In fase di attuazione dell'intervento si ponga particolare attenzione alla eventuale presenza di siti di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta che già in passato ha nidificato sulla costa sabbiosa Gallipolina;*
2. *I mezzi d'opera utilizzati dovranno essere di piccola taglia e gommati;*
3. *L'accesso al litorale di mezzi d'opera dovrà avvenire attraverso varchi esistenti;*
4. *E' fatto divieto di eseguire qualsiasi tipo di movimentazione di sabbia ad una distanza inferiore a 5 m dal piede dei cordoni dunali con presenza di vegetazione erbacea e/o arbustiva;*
5. *E' fatto divieto di eseguire qualsiasi tipo di ripascimento della sabbia dal mare o ripascimento degli arenili;*
6. *E' fatto obbligo di eseguire la cernita, la raccolta, selezione e adeguato smaltimento di eventuali rifiuti di varia natura materiale rinvenuti in loco durante le operazioni di cui alla presente istanza;*
7. *Le operazioni di pulizia devono concludersi entro il 31 maggio 2020;*
8. *Durante le operazioni di pulizia devono essere rispettate le Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" regionali, approvate con Atto Dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio n. 229/2015 e ss.mm.ii.;*

nonché la condizione prescritta dal parere PAI:

“tutte le attività che compongono l'intervento in oggetto dovranno garantire la sicurezza del sito, non dovranno determinare condizioni di instabilità, né modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata”;

e le condizioni prescritte dal parere dell'Ente Parco in allegato;

5) **di dare atto** che, il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto dalla Del. G.R. 24 luglio 2018 n. 1362;
- è reso ai soli fini della Valutazione di Incidenza Ambientale per quanto di competenza dello scrivente Ufficio;
- non esonera l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- restano salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni e modificazioni relative al progetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successive all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- le azioni di sorveglianza connesse con l'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 15 dello stesso D.P.R., sono demandate al Corpo Forestale dello Stato;

6) **di notificare** il presente provvedimento al Settore 3: Demanio e Patrimonio ed allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Gallipoli;

7) **di far pubblicare** il presente integralmente sul sito web istituzionale dell'Autorità competente.

*F.to Il Funzionario P.O.
Arch. Mauro S. Bolognese*



Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.



CITTA' DI GALLIPOLI

VIA PAVIA - 73014 GALLIPOLI (LE)

Gallipoli, 14.05.2020

Arch. Mauro Bolognese
ediliziapubblica.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Soc. Torre Pizzo rif. prot. n. 20670 del 07.05.2020. Operazioni di pulizia, preparazione, sistemazione e movimentazione della sabbia nell'area in concessione per l'anno 2020. Parere di compatibilità al PAI

Dato atto che la L.R. 19/2013 art.4 delega ai comuni l'espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 e ai commi 4 e 5 dell'articolo 11 delle norme tecniche d'attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), adottate con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) 30 novembre 2005, n. 39 limitatamente agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 15 delle suddette NTA;

dato atto che l'area nella quale dovrà essere effettuato l'intervento è classificata come area a pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1) normata dall'art. 15 delle NTA del PAI Puglia;

dato atto che in tali aree sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze;

Esaminati gli elaborati presentati dalla società in indirizzo e verificato che le attività descritte per la manutenzione del litorale non determinano condizioni di instabilità del territorio interessato si esprime

PARERE FAVOREVOLE

per le competenze delegate a questo Ente dalla LR 19/2013 ai sensi dell'articolo 15 delle NTA del PAI PUGLIA alle seguenti condizioni:

tutte le attività che compongono l'intervento in oggetto dovranno garantire la sicurezza del sito, non dovranno determinare condizioni di instabilità, né modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata.

La Dirigente dei Settori n. 3 e n. 4
Ing. Luisella GUERRIERI



CITTA' DI GALLIPOLI

Parco Naturale Regionale

Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo

VIA PAVIA - 73014 GALLIPOLI LE

Tel. 0833-275550/49/71

Prot. 0022977

Via Pec

Gallipoli, 22.05.2020

Preg.mo
Responsabile Ufficio V.Inc.A
P.O. Arch. Mauro Salvatore Bolognese
SEDE

E p.c.

Preg.ma
Dirigente Settori n. 3 e n.4
Ing. Luisella Guerrieri
SEDE

Preg.mo
Presidente Ente Parco
Ing. Gianluigi Barone
SEDE

Oggetto: Intervento relativo alla preparazione e sistemazione delle spiagge di cui al punto ii) dell'art. 3 delle "Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge – versione Marzo 2020", approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 55/2020. Riscontro Vs. nota prot. 0021585 del 14.05.2020. Parere.

Premesso che:

- con nota prot. in entrata n. 0021585 del 14.05.2020, l'Ufficio competente per la VinCa ha chiesto il parere di competenza dell'Ente Parco, ex art. 6, comma 4, L.R. 11/2001 e All. C alla delibera G.R. 1362 del 24.07.2018 ("sentiti"), con riferimento all'istanza avente ad oggetto il rilascio di autorizzazione all'intervento relativo alla preparazione e sistemazione delle spiagge di cui al punto ii) dell'art. 3 delle **Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge – versione Marzo 2020**", approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 55/2020, formulate dai seguenti Concessionari: Società "Regina S.r.l.", Società "I.T.S. arl", Società "Lido Sottovento S.r.l.", Società "Torre Pizzo S.r.l";

- è stata acquisita al prot. in entrata n. 0022953 del 22.05.2020 mail ove vengono trasmessi dal Tecnico incaricato, in sostituzione della documentazione già consegnata *brevi manu* in data 20.05.2020 alla Dirigente dei Settori n. 3 e n.4, ed acquisita al prot. in entrata n. 0022427 del 20.05.2020, gli elaborati inerenti all'intervento di cui sopra;

Considerato che:

- con la L. R. Puglia n. 20/2006, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale del 24 luglio 1997, n. 19, è stato istituito il Parco Naturale Regionale "*Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo*";
- il primo comma dell'art. 16 della citata L.R. prescrive che "*Nelle more della costituzione dell'Ente di gestione di cui all'art. 3 (Ente di gestione delle aree naturali protette della Provincia di Lecce), la gestione del Parco Naturale Regionale <Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo> è affidata provvisoriamente al Sindaco del Comune di Gallipoli, che istituisce l'Autorità di gestione provvisoria*";
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 06.03.2012, è stato istituito, presso l'Area delle Politiche Territoriali ed Infrastrutturali, l'Ufficio del Parco Naturale Regionale "*Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo*", assegnato al controllo ed alla gestione del Dirigente dell'Area, con la collaborazione di un Funzionario preposto;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24.09.2018, è stato approvato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2006, lo Statuto dell'Ente di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "*Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo*";

Tenuto conto che:

- l'art. 5 dello Statuto di cui sopra prevede che sono Organi del Parco per la gestione dello stesso il Presidente, il Revisore Unico ed il Dirigente del Parco;
- con Decreto Sindacale n. 30 del 08.11.2018, il Sindaco del Comune di Gallipoli ha provveduto alla nomina dell'Ing. Gianluigi Barone in qualità di Presidente del Parco;
- l'art. 6 dello Statuto precitato prevede che il Presidente nomini il Dirigente del Parco;
- l'art. 8 prevede che al Dirigente dell'Ufficio del Parco compete la responsabilità gestionale dell'Ente, con l'espletamento delle attività espressamente contemplate al comma 2 dello stesso articolo;
- con provvedimento del Presidente prot. n. 46969 del 09.09.2019, il Dirigente del Settore n. 4 è stato nominato Dirigente del Parco, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), dello Statuto dell'Ente di gestione provvisoria;
- con Determinazione n. 199 del 28.01.2020, è stata attribuita alla scrivente nell'ambito delle funzioni attribuite all'Ufficio del Parco Naturale Regionale "*Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo*" con Deliberazione di C.S. n. 41/2012, la competenza la rilascio dei nulla osta e pareri previsti dall'articolo 9 della L.R. n. 20/2006;

Visto che:

- l'art. 2 della L.R. Puglia n. 20/2006 stabilisce le seguenti finalità istitutive del Parco naturale regionale "*Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo*":
"*a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e*

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;

b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;

c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;

d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;

e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;

g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;

h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti”;

- l'art. 4 della predetta Legge Regionale “Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale” stabilisce, altresì, che:

“1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale <Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo> sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

a) aprire nuove cave, miniere e discariche;

b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 6 è fatto divieto di:

a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 6, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. n. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno e allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, attraverso l'accesso con manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area salvaguardando le attività balneari esistenti. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. È consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche e integrazioni”;

- l'art. 9 della Legge Regionale in questione, “Nulla osta e pareri”, infine, prevede che:

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Decorso infruttuosamente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.

3. *Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento, al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4*";

- lo Statuto dell'Ente di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24.09.2018, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2006, prevede, all'art. 2, comma 3, che *"l'Ente Parco svolge le funzioni previste dall'art. 3 della Legge Regionale n. 20/2006 e dai titoli III e IV della Legge Regionale n. 19/97 e s.m.i., con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di tutela del patrimonio storico, di sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, silvicole e delle altre attività tradizionali idonee a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente"*;
- vige il Regolamento Regionale n. 6 del 10.05.2016, modificato dal Reg. Reg. n. 12 del 10 maggio 2017, recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. 357/1997 per i Siti di importanza Comunitaria;

Tenuto conto che:

- dalla valutazione della documentazione tecnica inviata dal Professionista incaricato dalle Società in premessa richiamate, ed acquisita al prot. in entrata n. 0022953 del 22.05.2020, di competenza della scrivente, emerge che l'intervento proposto non si pone in contrasto con le finalità di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 20/2006 e si pone in linea con il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4 della medesima legge;
- non emerge, dall'analisi della documentazione prodotta dalle Società istanti, alcuna incidenza significativa sul mantenimento dell'integrità del sito *de quo*, né alcuna compromissione della salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;

Ritenuto di dover provvedere in merito, vista la insussistenza di motivi ostativi;

Visti:

- la L.R. n. 20/2006;
- il Reg. Reg. n. 6/2016 e s.m.i.;
- la Deliberazione di C.C. n. 51/2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2169 del 29.08.2019;

si esprime PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dell'intervento riportato in premessa, così come descritto e rappresentato nella documentazione tecnica depositata agli atti d'ufficio ed acquisita al prot. in entrata n. 0022953 del 22.05.2020.

Il presente parere viene espresso esclusivamente per le finalità di cui all'art. 9 della Legge regionale n. 20/2006 ed ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 11/2001 e All. C alla Delibera di G.R. n. 1362 del 24.07.2018 e non esime le Società richiedenti dal munirsi di ulteriori Nulla Osta/Autorizzazioni/permessi o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altri Enti/Amministrazioni/Uffici cui sono ascritte competenze in materia, con particolare riferimento ai vincoli di natura ambientale che tipizzano l'area.

Il presente parere è espresso esclusivamente con riferimento all'istanza formulata dalle Società proponenti e rappresentata nella documentazione tecnica prodotta dal professionista incaricato, acquisita al prot. in entrata n. 0022953 del 22.05.2020, restando vietati qualsivoglia intervento o attività ivi non espressamente contemplati.

Il presente parere viene rilasciato sotto condizione della pedissequa osservanza, da parte delle Società richiedenti, delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 20/2006 e delle misure di conservazione di cui al Regolamento Regionale n. 6/2016 ed al Regolamento Regionale n. 12 del 10.05.2017, che qui si intendono integralmente riportate, al fine di formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente parere viene, inoltre, reso a condizione che in fase di attuazione dell'intervento si ponga particolare attenzione alla eventuale presenza di siti di nidificazione delle specie faunistiche protette presenti *in loco* e che vengano rispettate le prescrizioni di cui all'Ordinanza Balneare Regionale vigente e la normativa parimenti vigente in materia di tutela del pubblico demanio marittimo.

La efficacia del presente parere è subordinata espressamente al rigoroso rispetto, da parte delle Società proponenti, in fase di realizzazione dell'intervento, di tutte le indicazioni/prescrizioni, anche temporali, contenute nelle "*Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge – versione Marzo 2020*", approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 55/2020, nonché al rispetto delle "*Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate*" regionali approvate con Atto Dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio n. 229/2015 e ss.mm.ii..

La efficacia del presente parere è, inoltre, subordinata all'acquisizione di eventuali ulteriori atti di assenso di competenza di Enti/Uffici/Amministrazioni cui siano ascritte competenze in merito.

La scrivente ed il Comune di Gallipoli si intendono manlevati da qualsivoglia responsabilità, azione, danno o condanna, che dovesse derivare dall'esercizio dell'attività oggetto del presente parere.

**Il Funzionario P.O.
Dott.ssa Paola Vitali**